

(modificata con C.C. n. 51 del 3.4.2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore all'Urbanistica Claudio Greppi;

Visto il Regolamento Edilizio adottato con deliberazione consiliare n. 145 del 31.05.1978 e approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 8478 dell'11.10.1978;

Preso atto che il Regolamento è stato successivamente modificato nella maniera seguente:

- con deliberazione C.C. n. 143 del 27.03.1985 è stato adottato il nuovo testo degli articoli n. 15, 19, 20 e 34, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 27.03.1985;
- con deliberazione C.C. n. 64 del 28.05.1992 è stato adottato il nuovo testo degli articoli 13 e 20, approvato con deliberazione della G.R. n. 4782 del 31.05.1993;
- con deliberazioni C.C. n. 83 del 11.07.1995 e n. 95 del 20.09.1995 è stato adottato il nuovo testo dell'art.9;

Vista la L.R. 14 OTTOBRE 1999 N. 52, così come modificata dalla L.R. 22.12.1999 n. 71, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e sono state approvate le nuove tabelle parametriche A/1, A/2, A/3, A/4 in sostituzione di quelle allegate alla precedente legge regionale 30.06.1984 n. 41;

Preso atto che tali nuove disposizioni comportano:

- una diversa individuazione degli interventi soggetti a concessione, ad autorizzazione e denuncia di inizio attività;
- una modifica della modulistica e della documentazione da allegare alle istanze di concessione e autorizzazione e alle denunce di inizio attività, così come specificato nelle schede allegate alla presente deliberazione sub B e così contrassegnate: A01,A02,A03,A04,A05,A06,A07,A08,A09,A10,A11,A12,C01,C02,C03,C04,C05,C06;
- una riorganizzazione della Commissione Edilizia relativamente alla sua composizione e alle funzioni ad essa attribuite;

Vista la relazione redatta dal Servizio Gestione del Territorio, allegata alla presente delibera a farne parte integrante, con la quale vengono precisate e descritte dettagliatamente le modifiche sopra citate da apportare al Regolamento Edilizio, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 14/10/1999 n. 52;

Ritenuto quindi necessario modificare gli articoli del Regolamento Edilizio n. 2, 3, 6 e 9, in modo tale da recepire le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 52/99, nella maniera sopra indicata e così come illustrato dalla Relazione suddetta;

Preso atto che l'ordinanza del Sindaco n. 20 del 120.2.1997 con la quale si dettavano disposizioni concernenti:

- le procedure da seguire in materia urbanistico-edilizia;
- gli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie e la documentazione necessaria all'esame delle stesse;
- la definizione degli interventi edilizi;

è da ritenersi superata, essendo i suddetti aspetti disciplinati interamente dal Regolamento Edilizio, così come modificato a seguito della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che è emersa la necessità di apportare all'interno del Regolamento Edilizio una puntualizzazione in merito alla applicazione della disciplina introdotta dalla L. 122/89 relativamente alla realizzazione dei garages interrati nelle varie zone omogenee del P.R.G., nel senso di consentire la realizzazione dei garages solo laddove vi siano le condizioni oggettive per applicare la deroga prevista dalla legge suddetta ed escluderla dove le stesse non siano presenti;

Ritenuto di conseguenza necessario modificare l'articolo del Regolamento Edilizio n. 20, punto 17 in modo tale da introdurre la precisazione di cui sopra;

Vista la proposta formulata dal competente ufficio recante il parere favorevole del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio sulla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8/6/90 n. 142;

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri Sardelli e Farina all'art. 2 del Regolamento;

Visto il parere negativo in ordine alla regolarità tecnica esteso in merito dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio;

Sottoposto a votazione l'emendamento con il seguente risultato:

- presenti n. 18
- favorevoli n. 6
- contrari n. 12 (maggioranza)

L'emendamento è respinto;

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri Sardelli e Farina all'art. 3 del Regolamento, che recita:

- il termine del 1° capoverso
"....Autorizzazione Edilizia Comunale, le seguenti opere ed interventi:
- le opere di reinterro e di scavo connesse con l'attività edilizia."
viene modificato così:
"....Autorizzazione Edilizia Comunale, le seguenti opere ed interventi:

- le opere di reinterro e di scavo non connesse con l'attività edilizia."

Visto il parere negativo in ordine alla regolarità tecnica esteso in merito dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio;

Sottoposto a votazione l'emendamento con il seguente risultato:

- presenti n. 18
- favorevoli n. 6
- contrari n. 12 (maggioranza)

L'emendamento è respinto;

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri Sardelli e Farina all'art. 6 del Regolamento;

Visto il parere negativo in ordine alla regolarità tecnica esteso in merito dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio;

Udita la proposta della Giunta di accogliere tale emendamento con la seguente modifica, accettata dal Consigliere Sardelli:

"L'iter procedurale successivamente può essere interrotto una sola volta";

Sottoposto a votazione l'emendamento con il seguente risultato:

- presenti n. 18
- favorevoli n. 18

L'emendamento è accolto.

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri Sardelli e Farina all'art. 3 e 1 del Regolamento;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio, con la precisazione che le opere di interro e scavo siano sottoposte ad autorizzazione in entrambi i casi;

Udita la proposta della Giunta di accoglimento dell'emendamento nella seguente formulazione:

"..Autorizzazione Edilizia Comunale, le seguenti opere ed interventi:

- le opere di reinterro e scavo connesse e non connesse con l'attività edilizia"

Sottoposta a votazione la proposta con il seguente risultato:

- presenti n. 18
- favorevoli n. 18

La proposta è accolta.

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri Sardelli e Farina all'art. 9 punto 2 del Regolamento;

Visto il parere negativo espresso in merito dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio;

Udite le dichiarazioni dei consiglieri Pantani e Cubattoli in ordine al mantenimento della formulazione proposta;

Sottoposto a votazione l'emendamento con il seguente risultato:

- presenti n. 18
- favorevoli n. 6
- contrari n. 12 (maggioranza)

L'emendamento è respinto;

Udite le dichiarazioni dei consiglieri Sardelli e Farina, i quali esprimendo perplessità sulla conformità della proposta alla legge regionale chiedono che le modifiche regolamentari siano posticipate ad una fase di verifica della applicazione della legge medesima.

Udita la dichiarazione del consigliere Sardelli il quale intende sia messo a verbale che egli chiede una verifica del Comitato Regionale di Controllo sulla proposta, che ritiene in contrasto con la L.R. n. 52/1999;

Visto l'esito della votazione sulla proposta di provvedimento complessiva, modificata per effetto degli emendamenti accolti, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 18
- contrari n. 6 (Forza Italia-AN-CCD e C.L.S.)
- favorevoli n. 12

DELIBERA

1) di approvare, così come di seguito riportato, il nuovo testo degli articoli del Regolamento Edilizio Comunale, interessati dalle modifiche introdotte dalla L.R. 52/99 al Regolamento Edilizio Comunale e cioè degli articoli n. 2, 3, 6, 9 e 20, punto 17:

ART.2 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Sono soggette a Concessione Edilizia le seguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio comunale:

- gli interventi di nuova edificazione, ivi comprese le strutture prefabbricate, nonché tutti i tipi di manufatti stabilmente ancorati al suolo;
- gli interventi che comportano addizioni volumetriche agli edifici esistenti, quali ampliamenti, sopraelevazioni, ecc.;
- gli interventi che comportino totale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di loro parti significative;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi in cui si effettuino suddivisioni immobiliari e variazione della originaria destinazione d'uso;
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- realizzazione di depositi di merci e/o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- le opere di reinterro e di scavo connesse con la coltivazione di cave.

ART.3 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE

3.1 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio Comunale, delle norme sanitarie, nonché con le disposizioni di tutela e di salvaguardia delle normative statali, regionali, provinciali e comunali, mediante il rilascio di Autorizzazione Edilizia Comunale, le seguenti opere ed interventi:

- le opere di reinterro e di scavo connesse o non con l'attività edilizia;
- la realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
- i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree in assenza di opere (nelle zone appositamente individuate dalla zonizzazione prevista dalla L.R. 39/1994);
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente, tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro plani-volumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità, per la realizzazione di servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, qualora sia a destinazione abitativa e consentito dagli strumenti urbanistici, al fine di migliorarne le condizioni di abitabilità, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento

degli immobili per le esigenze dei disabili, qualora si incrementino le volumetrie esistenti.

3.2 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio Comunale, delle norme sanitarie, nonché con le disposizioni di tutela e di salvaguardia delle normative statali, regionali, provinciali e comunali, le seguenti opere ed interventi a modifica:

- le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave;
- i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree in assenza di opere (nelle zone appositamente individuate dalla zonizzazione prevista dalla L.R. 39/1994);
- le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
- le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazioni permanenti del suolo stesso;

Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli edifici;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante l'insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Le opere e gli interventi di cui sopra sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal comune, ove sussista una delle seguenti condizioni:

- gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della L. 1089 del 01.06.1939 (tutela delle cose di interesse artistico e storico);
- per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 1497 del 29.06.1939 (protezione delle bellezze naturali);
- gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla L. 394 del 06.12.1991 (legge quadro sulle aree protette);
- gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1 bis del D.L. 312 del 27.06.1985 convertito con modificazioni dalla L. 431 del 08.08.1985 (legge Galasso) o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo 2 capo II° della L. 183 del 18.05.1989 (norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
- gli immobili interessati siano compresi nelle **Zone "A"** di cui al D.M. 1444 del 02.04.1968 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modificchino la destinazione d'uso originaria;
- gli immobili compresi nell'elenco degli edifici di "**valore storico-architettonico-ambientale**" di cui all'**allegato "C"** delle norme di attuazione del vigente P.R.G. comunale.

ART. 6 DOMANDE ED ALLEGATI

A corredo delle istanze di Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e Denuncia di Inizio Attività, sono state predisposte delle schede in cui viene specificata la documentazione necessaria per ogni intervento previsto dagli art. 3 e 4 della L.R. 52 del 14.10.1999.

Tali schede costituiscono parte integrante del presente Regolamento e sono ad esso allegata e così contrassegnate:

A01,A02,A03,A04,A05,A06,A07,A08,A09,A10,A11,A12,C01,C02,C03,C04,C05,C06.

La documentazione elencata nelle schede potrà essere oggetto di modifiche, sulla base esclusivamente di apposita determinazione del Responsabile del Servizio, nel caso in cui queste assumano valore di precisazioni e/o integrazioni esplicative, senza mutare la natura della documentazione richiesta sulla base dell'elenco allegato al regolamento edilizio.

Le note costituiscono unicamente testo esemplificativo e potranno essere modificate su disposizione del responsabile del servizio.

Qualora le istanze di concessione, di autorizzazione o di denuncia di inizio di attività, siano presentate prive, in tutto o in parte, della documentazione o in modo non conforme alle specifiche contenute nelle schede allegate, si procederà, da parte degli uffici preposti, dandone motivata comunicazione all'interessato, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della L.R. n. 52 del 12.10.1999, alla sospensione dell'iter procedurale delle stesse, il quale sarà ripreso solo dopo che le istanze medesime siano state opportunamente integrate con la documentazione necessaria per espletare, da parte degli uffici, le istruttorie e gli accertamenti di conformità ad esse relativi. La procedura successivamente può essere interrotta una sola volta.

ART. 9 COMMISSIONE EDILIZIA

9.1 - AMBITI OPERATIVI

La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune che dovrà esprimersi in merito alle pratiche che prevedono i seguenti interventi edilizi:

- tutti gli interventi che modificano gli assetti esteriori degli edifici e degli immobili nelle zone soggette a tutela di carattere paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ovvero in quei casi in cui gli interventi ricadano su immobili compresi nell'elenco degli edifici di "**valore storico-architettonico-ambientale**" di cui all'**allegato "C"** delle norme di attuazione del vigente P.R.G. comunale.
- tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a Concessione Edilizia come riportato al precedente articolo 2, ivi compresi tutti i piani con valenza urbanistica-attuativa.

9.2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è composta da:

- 1) il Sindaco che la presiede, o, in caso di sua assenza, dall'assessore da lui delegato;
- 2) il responsabile del servizio "gestione del territorio" o suo delegato;
- 3) due membri esperti in materie urbanistica, edilizia, storica, ambientale e territoriale, nominati dalla Giunta;
- 4) tre membri esperti in materie urbanistica, edilizia, storica, ambientale e territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.

I membri di cui ai punti 1 e 2 sono membri di diritto, quelli di cui ai punti 3 e 4 sono elettivi e dureranno in carica con un mandato temporale pari alla scadenza della legislatura.

L'individuazione dei membri componenti la Commissione verterà sulla base della valutazione dei singoli "Curricula" pervenuti all'Amministrazione a seguito della pubblicazione di apposito bando ed i criteri di selezione seguiranno il dettato della L.R. 52 del 02.11.1979, art. 5 e 6.

La composizione della Commissione Edilizia Integrata coincide con quella della Commissione Edilizia; le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 24/1993 sono svolte dai membri esperti nominati dal Consiglio Comunale.

9.3 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Di norma la commissione verrà convocata con cadenza quindicinale e, comunque secondo un calendario annuale stabilito dall'ufficio preposto, che dovrà tener conto delle effettive necessità legate alla quantità dei procedimenti ed ai loro tempi di definizione.

Per la validità delle adunanze della Commissione Edilizia deve intervenire almeno la metà dei componenti e fra di essi deve obbligatoriamente esservi il Presidente.

Le decisioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il parere del Presidente.

I commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame ed alla votazione su di essa; possono, a giudizio della Commissione, essere invece chiamati per chiarimenti. Possono comunque essere sentiti, per chiarimenti, anche i tecnici che hanno firmato i progetti esaminati dalla Commissione, previa apposita istanza dei medesimi o su richiesta della Commissione stessa.

Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso, in caso di non unanimità devono anche essere riportati i

voti ottenuti e le eventuali dichiarazioni di voto.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal segretario della Commissione e dai commissari presenti alla seduta.

Il parere espresso dalla Commissione Edilizia deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica, sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico.

ART. 20

17) (P) Parcheggi Privati

Ogni nuova costruzione, anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita, dovrà prevedere parcheggi o spazi di sosta privati nella misura minima prescritta dall'art. 2 comma secondo della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni.

I parcheggi potranno essere all'aperto o al chiuso; nel caso di parcheggi al chiuso (autorimesse), essi dovranno essere ricavati per quanto possibile, nel perimetro del corpo principale dell'edificio.

In applicazione dei commi primo e secondo dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, viene precisato che nelle zone omogenee (secondo le definizioni del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) A, B e C classificate tali dal Piano Regolatore Generale, indipendentemente dalle modalità di effettuazione degli interventi:

- intervento edilizio diretto attuabile mediante concessione e/o autorizzazione;
- oppure intervento urbanistico preventivo attuabile mediante Lottizzazione Convenzionata già effettuata o in essere al momento dell'intervento;

- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare già effettuato o in essere al momento dell'intervento;

possono essere realizzati nel sottosuolo degli edifici e/o delle aree pertinenti da parte dei proprietari, locali da destinare a parcheggi di pertinenza delle singole unità immobiliari, in conformità delle seguenti prescrizioni:

- la misura massima realizzabile non dovrà, superare la quantità minima prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

- i locali potranno essere realizzati senza che venga computata ai fini urbanistici la loro volumetria vuota su pieno e la loro superficie coperta;

- i locali devono essere interrati su tre lati e non devono superare, con il loro riferimento in sommità, la misura massima di 50 cm. rispetto al riferimento alla base del fabbricato principale cui siano pertinenti; inoltre potranno avere un solo lato aperto, cioè non coperto dal terreno, nel quale dovrà essere effettuato l'accesso o gli accessi;

- la pertinenza alle singole unità immobiliari servite verrà dimostrata e garantita stipulando, prima del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, oppure prima della attivazione della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 9 della predetta legge 24 marzo 1989 n. 122, apposito atto unilaterale d'obbligo di pertinenzialità, trascritto e registrato, mediante il quale il proprietario dell'immobile si impegna per sé e per gli eventi causa a non alienare i costruendi locali destinati a parcheggio con la procedura di cui sopra, separatamente dalla unità o dalle unità immobiliari residenziali cui questi locali o spazi di sosta coperti siano pertinenti;

- nel caso di locali di sosta in edifici posti in zona classificata C ai sensi del suddetto D.M. 2/4/1968 n. 1444, questi dovranno essere ubicati esclusivamente nel piano seminterrato dell'edificio cui sono pertinenti, e non dovranno eccedere in grandezza la proiezione sul piano orizzontale del suddetto edificio.

Nelle zone omogenee B e D1 sono ammessi inoltre parcheggi coperti ma non chiusi su più di un lato; la loro superficie non sarà computata ai fini della verifica del rapporto di copertura (K) ed il loro volume vuoto su pieno non sarà computato ai fini della verifica dell'indice di fabbricabilità (If). In ogni caso dovrà essere stipulato, con le modalità e condizioni in precedenza descritte, l'atto d'obbligo unilaterale di pertinenzialità per evitare la cessione dei suddetti spazi di sosta separatamente dalle unità immobiliari pertinenti. La quantità massima dei sopraccitati parcheggi sarà quella necessaria al raggiungimento della misura minima di parcheggi privati prescritta dall'art. 18 della legge 765/67, così come modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n. 122; l'altezza massima interna non potrà superare i ml. 2,50.

2) di stabilire che le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere applicate alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L.R. 52/99 (6 febbraio 2000), mentre per i progetti presentati anteriormente a tale data ed il cui procedimento non risulti ancora concluso, qualora l'interessato opti per la normativa precedente, si applica la normativa in vigore al momento della presentazione dell'istanza, così come specificato all'art. 44, comma 1, L.R. 52/99;

3) di allegare alla presente deliberazione a farne parte integrante la seguente documentazione:

- sub A la relazione del Servizio Gestione del Territorio con la quale vengono precisate e descritte dettagliatamente le modifiche sopra citate da apportare al Regolamento Edilizio, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R.

14/10/1999 n. 52;

- sub B e contrassegnate come precisato in premessa, le schede in cui viene specificata la documentazione necessaria per ogni intervento previsto dagli art. 3 e 4 della L.R. 52 del 14.10.1999;

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 47 legge n. 142/1990;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 18
- contrari n. 6 (Forza Italia-AN-CCD e C.L.S.)
- favorevoli n. 12

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta viene sospesa alle ore 20,00 per una breve pausa.